

TAR Basilicata, Sezione I, 28 Marzo 2024, n. 172: VIA – PAUR – comunicazione motivi ostativi – preavviso di rigetto

Con la sentenza in commento il Giudice amministrativo ricorda che il comma 10-bis dell'art. 6 del Dlgs 152/06, aggiunto dall'art. 25, lettera b), n.2 del DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ha stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica l'art. 10-bis della Legge 241/1990. Ciò significa che i motivi ostativi all'accoglimento di istanze di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 6), istanze di VIA/PAUR (art. 6, comma 7), istanze di valutazione preliminare (art. 6, comma 9) e di monitoraggio VIA (art. 28) non devono essere comunicati all'interessato prima del provvedimento di diniego/rigetto.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202300432&nomeFile=202400172_01.html&subDir=Provvedimenti